



COMUNE di O V I G L I O

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 3

OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo Regolamento di polizia urbana

L'anno DUEMILADODICI addì 29 del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	ARMANO Antonio	Sindaco	SI	
2	VECCHIO Antonia	Consigliere	SI	
3	NEGRI Anna	Consigliere	SI	
4	GRIBAUDO Paolo	Consigliere	SI	
5	GUASSARDO Giuseppe	Consigliere	SI	
6	CAMPINI Francesco	Consigliere	SI	
7	DALPONTE Bartolomeo	Consigliere	SI	
8	DELPONTE Maria Rosa	Consigliere	SI	
9	FORTE Davide	Consigliere	SI	
10	FERRARIS Filippo	Consigliere	SI	
11	RAVERA Francesco	Consigliere	SI	
12	SANDONÀ Vittorio	Consigliere		SI
13	GAVIO Pierandrea	Consigliere		SI
totale			11	2

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo dr. SCIBETTA.

Il Presidente signor Antonio ARMANO in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta

Il Presidente riferisce dell'opportunità di approvare un complesso di disposizioni che regolamentino alcuni comportamenti dei cittadini nel contesto urbano.

Data lettura della proposta di deliberazione, richiama le disposizioni dello schema di regolamento reso disponibile alla consultazione dei consiglieri e li invita a pronunciarsi a riguardo.

Intervenendo il consigliere Francesco RAVERA reputa opportuno assumere iniziative per assicurare una diffusa informazione delle nuove disposizioni che riguardano aspetti della vita giornaliera di tante persone;

Il consigliere Filippo FERRARIS suggerisce di inserire notizie delle disposizioni regolamentari, anche limitate all'indice degli argomenti, sul bollettino di informazione del Comune, lasciando poi il regolamento liberamente consultabile ;

A riguardo il PRESIDENTE assicura che, oltre ad assicurare una adeguata pubblicità nei diversi possibili modi, si avrà cura di procedere alla graduale applicazione delle sanzioni previste;

In mancanza di ulteriori interventi il Presidente invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente e l'esposizione degli intervenuti

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

RILEVATO che il Comune di Oviglio non risulta disporre di un regolamento comunale di polizia urbana

RAVISATA la necessità di dotarsi del predetto regolamento che disciplini, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici comunali e ritenuto che le disposizioni da esse dettate rispondano alle finalità perseguite;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio di Polizia Urbana in originale agli atti;



COMUNE DI OVIGLIO

Provincia di Alessandria

Piazza Umberto I nr 3 - 15026 Oviglio

tel. e Fax : 0131.776123

C.F./P.IVA 00412140063

www.comune.oviglio.al.it

e-mail: comune.oviglio@pec.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana e Locale
- Art. 3 – Accertamento delle violazioni
- Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 – Lavori e depositi sul suolo pubblico
- Art. 7 – Modalità per il carico e o scarico delle merci
- Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico
- Art. 9 – Tende solari
- Art. 10 – Elementi di arredo urbano e tutela della proprietà privata
- Art. 11 – Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 12 – Fiere e mercati
- Art. 13 – Commercio ed altre attività ambulanti

TITOLO III – NETTEZZA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 14 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 15 – Rifiuti
- Art. 16 – Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
- Art. 17 – Divieto di introdurre oggetti accesi nei cassonetti dei rifiuti
- Art. 18 – Manutenzione degli edifici e decoro delle strade
- Art. 19 – Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 20 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 21 – Sgombro della neve
- Art. 22 – Cautele in casi di pioggia o neve

- Art. 23 – Rami e siepi
- Art. 24 – Pulizia fossati
- Art. 25 – Strade comunali, intercomunali e poderali
- Art. 26 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 27 – Divieto di affiggere manifesti, locandine e simili sui fabbricati
- Art. 28 – Esposizione di panni e tappeti su aree pubbliche
- Art. 29 – Obbligo ambulanti
- Art. 30 – Divieto lancio volantini
- Art. 31 – Trasporto materiale di facile dispersione

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 32 – Oggetti mobili
- Art. 33 – Operazioni di verniciatura e simili
- Art. 34 – Divieto di sosta con motore acceso

TITOLO V – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 35 – Tutela degli alberi
- Art. 36 – Divieto di circolazione e sosta con veicoli a motore, sulle aree verdi
- Art. 37 – Corretto uso delle panchine pubbliche

TITOLO VI – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 38 – Esercizio di mestieri, arte ed industrie
- Art. 39 – Uso dei dispositivi antifurto acustici
- Art. 40 – Pubblicità sonora
- Art. 41 – Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

TITOLO VII – ANIMALI

- Art. 42 – Animali di affezione
- Art. 43 – Benessere degli animali
- Art. 44 – Ripari ed abbandono temporaneo di animali
- Art. 45 – Detenzioni dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 46 – Custodia e tutela degli animali
- Art. 47 – Proprietari dei cani
- Art. 48 – Zone interdette ai cani
- Art. 49 – Detenzione di animali per autoconsumo nei centri abitati

TITOLO VIII – VARIE

- Art. 50 – Corteo Funebre
- Art. 51 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 52 – Accattonaggio
- Art. 53 – Divieto di soddisfare ai bisogno corporali fuori dai luoghi deputati
- Art. 54 – Divieto di campeggio libero
- Art. 55 – Contrassegni del Comune e dell'Unione dei Comuni

TITOLO IX – SANZIONI

- Art. 56 – Sanzioni amministrative
- Art. 57 – Recidiva
- Art. 58 – Ricorsi

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 – Abrogazione di norme
- Art. 60 – Entrata in vigore

“Regolamento di Polizia Urbana” in vigore nel Comune di OVIGLIO

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità.

1. Il presente **Regolamento di Polizia Urbana** disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento espleta la sua efficacia in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana e Locale.

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana, concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e del D. L.vo n. 112/98 e successive m. e i.
2. La Polizia Locale del Comune di Oviglio collabora fattivamente con le altre forze dell'ordine, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la civile convivenza delle comunità.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Servizio di Polizia Locale di questa Amministrazione secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
3. Il Sindaco del Comune di Oviglio può adottare opportune Ordinanze per garantire il rispetto di specifiche norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione del Consiglio Comunale, entro gli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme vigenti.

Titolo II – Spazi ed aree pubbliche

Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche.

1. Deve sempre essere consentita la libera e corretta fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività, salvo temporanei impedimenti per motivate ragioni e disposti dall'Autorità competente.
2. Sono pertanto vietati gli atti, le attività od i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al c. 1.
3. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività illegale.

Art. 6 – Lavori e depositi sul suolo pubblico.

1. Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte, provvedendo alla loro successiva manutenzione.
2. Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba.
3. E' fatto obbligo delle luci di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.
4. Le violazioni di cui al comma 1. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

1. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per le cose.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 8 – Collocamento di tavoli, sedie ecc. sul suolo pubblico.

1. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, ecc. deve essere sempre effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 9 – Tende solari.

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico, debbono essere compatibili con i Regolamenti Comunali in vigore.

2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale o comunale in materia edilizia e semprechè non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle installazioni di cui al c. 1., compreso l'eventuale volant, ed il suolo pubblico o di uso pubblico, deve intercorrere un'altezza di almeno 220 cm.

3. Chiunque installa tende solari e simili, aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal c. 2. è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 10 - Elementi di arredo urbano e tutela della proprietà privata.

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 42 c. 3 del D. L.vo 30.04.92 n° 285 e 10 c. 6 del D.P.R. 16.12.92 n° 495 e successive m. e i., la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte della Sezione Polizia Locale.

2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al c. 1. deve essere autorizzata dal settore Polizia Locale corredata da eventuali prescrizioni. I predetti elementi devono essere di tipo conforme ai modelli approvati dalla Giunta Municipale.

3. L'autorizzazione di cui al c. 2. può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

4. Chiunque installi abusivamente sul suolo pubblico elementi configurabili di cui al c. 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al c. 2. che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Atti vietati sul suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare ogni tipo di veicolo;
- b) l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, schiume, farine o simili, nonché lo scoppio di petardi che possano produrre spavento nelle persone o negli animali;
- c) scaricare acque, liquidi o liquami derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) bagnarsi od effettuare operazioni di pulizia personale nella fontanella pubblica, od utilizzarle per il lavaggio di cose di proprietà privata;
- f) bivaccare, sdraiarsi od abbandonare oggetti o rifiuti nelle piazze, sui marciapiedi, recare intralcio o disturbo al passaggio delle persone;
- g) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico (scuole, case di riposo, palestre, giardini pubblici, ecc.) nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito dagli organi competenti;
- h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti, abbigliamento, attrezzi o altri materiali non riconducibili nella categoria dei rifiuti;
- g) giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla decenza.

3. Le violazioni di cui al c. 1. punto b), d) e g) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività illecita.

4. Le violazioni di cui al c. 1 punto a), c), e), f), h) e g) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 , l'obbligo della cessazione immediata dell'attività illecita e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Fiere e mercati.

1. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati sono disciplinate dalle presenti norme, salvo quanto specificatamente disposto dall'apposito regolamento comunale che disciplina fiere e mercati.

Art. 13 -Commercio ed altre attività ambulante.

1. Il commercio ambulante deve essere svolto nell'area mercatale ed in quella tassativamente stabilita dall' Amministrazione Comunale;

2. L'esercizio delle altre attività ambulanti in genere è consentito solo nel rispetto delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

3. Mercatini del volontariato, raccolta di firme, distribuzione di materiale illustrativo, ecc. devono essere preventivamente autorizzati.

Titolo III – Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi e dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

10. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 300,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 15 - Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento all'Amministrazione Comunale che detterà il giorno e le modalità del ritiro da parte dell'Azienda preposta.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Le violazioni al presente regolamento compiute dagli utenti, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative approvate dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 16 - Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, viene effettuata nei punti appositamente individuati dall'Autorità Comunale.

2. E' vietato spostare anche temporaneamente, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati dall'Autorità Comunale e contrassegnati, dove possibile, dalla segnaletica prescritta dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

3. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino delle cose.

Art. 17 - Divieto di introdurre oggetti accesi nei cassonetti dei rifiuti

1. E' vietato introdurre nei cassonetti e nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, fiammiferi, mozziconi di sigarette non debitamente spenti ed ogni altro oggetto acceso.

2. Chiunque viola il divieto di cui al c. precedente, semprechè il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

Art. 18 - Manutenzione degli edifici e decoro delle aree.

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, dei pluviali e delle tende esterne. Gli stessi devono garantire la manutenzione delle coperture dei tetti, dei cornicioni, dei rivestimenti ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici specie se ne sia rilevata e comunicata la necessità da parte dell'Autorità Comunale.
2. I proprietari, i locatari ed i concessionari, sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia dei numeri civici che devono essere collocati in modo ben visibile dalla strada.
3. I proprietari devono mantenere le condotte delle acque meteoriche in buono stato di manutenzione, in modo da evitare l'irregolare caduta sul suolo pubblico dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti, devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati lungo i muri degli edifici, sino al suolo ed essere opportunamente incanalate, qualora esistente, nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura del proprietario.
5. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici, hanno l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e corsi d'acqua, posti nel centro urbano, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere.
8. Le violazioni di cui ai commi 1. 3. 4. 5. 6. e 7. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. La violazione di cui al comma 2. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art.19- Operazione di svuotatura e spurgo dei pozzi neri.

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, devono essere effettuate esclusivamente da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquami, limitando il più possibile le esalazioni di miasmi.
2. In alternativa le operazioni sopra descritte potranno essere effettuate anche dai privati con idonee attrezzature, limitando il più possibile la dispersione dei liquami e le esalazioni di miasmi, usufruendo della locale area ecologica.
3. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 20- Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano, è vietato:
 - a) disegnare ovvero incidere sui muri esterni degli edifici, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni, apporre adesivi o figure, come pure insudiciare, macchiare, scrivere o tingere i muri;
 - b) modificare, insudiciare o rendere illeggibili, anche parzialmente, le targhe con la denominazione delle vie o piazze, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici stradali e le relative paline di sostegno, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare senza autorizzazione, le panchine dalla loro collocazione, le rastrelliere, i dissuasori di sosta, le fioriere ed ogni attrezzatura od elemento di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o di sostegno della segnaletica stradale o sugli alberi, volantini, locandine o manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi casi di autorizzazione temporanea da parte dell'Autorità competente, in occasione di celebrazioni locali di festività civili o religiose.

2. Anche nei confronti degli edifici privati, si applicano i divieti di cui al c. 1. lett. a).

3. Le violazioni di cui al comma 1. lett. a), b) e c) e al c. 2. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a 500,00, pagamento in misura ridotta € 160,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4. Le violazioni di cui al c. 1. lett. d) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 21 - Sgombro della neve.

1. I proprietari, gli amministratori od i conduttori degli edifici a qualunque scopo destinati, durante od a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, i tratti di marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminarne il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonché, tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento, oltre il filo delle gronde, dei balconi, dei terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone o danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.

6. E' fatto inoltre obbligo ai soggetti di cui al comma 1. di segnalare tempestivamente al proprio Comune, qualsiasi situazione di pericolo che si sia verificata, provvedendo nel frattempo alla posa di idonea segnaletica temporanea.

7. Le violazioni di cui ai commi 1. 2. e 6. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni di cui ai commi 3. 4. e 5. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Cautele in casi di pioggia o neve.

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal vigente Codice della Strada, i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada o sui marciapiedi adiacenti, ed adottare tutte le cautele di guida idonee al fine di evitare di provocare l'inzaccheramento dei medesimi.

2. La violazione di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 23 - Rami e siepi.

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione.
2. I rami o comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada, i proprietari od i conduttori dei giardini privati, debbono provvedere alla pulizia delle aree soggette al pubblico passaggio adiacenti alla loro proprietà, che possono costituire fonte di pericolo per i pedoni o comunque, ostacolo per la circolazione pedonale.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il Sindaco, con propria Ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o di altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

Art. 24 - Pulizia fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli lo scorrimento delle acque o la visibilità e la percorribilità delle strade, devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza:
 - Le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - Le sponde dei fossati adiacenti alle strade comunali o asservite ad uso pubblico e le aree pubbliche e private;
 - I canali di scolo e di irrigazione privati.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 105,00 a € 620,00, pagamento in misura ridotta di € 206,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Strade comunali, intercomunali e poderali

1. Al fine di salvaguardare il fondo stradale ed evitare che lo stesso possa essere danneggiato a tal punto da non poter più consentire il transito dei mezzi agricoli e non, è vietato svolgere operazioni inerenti a potature di alberi, rimozioni di cose o trasporti di vario genere quando, a seguito delle condizioni meteorologiche (pioggia - neve) il fondo è impraticabile.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo per il trasgressore della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori portarifiuti previste per i pubblici esercizi, i titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla

loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita.

2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il trasgressore della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Divieto di affiggere manifesti, locandine e simili sui fabbricati.

1. Fatte salve le disposizioni in materia di pubbliche affissioni e del regolamento in uso al gestore del servizio pubblico, sulle facciate dei fabbricati prospettanti la pubblica via, sui pali di illuminazione, sui cartelli stradali ecc. è vietato affiggere manifesti, locandine e simili.

2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il trasgressore della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Esposizione di panni e tappeti su aree pubbliche.

1. E' vietato scuotere tappeti, panni e simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora creino disturbo o potenziale pericolo al transito.

2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 29 - Obbligo degli ambulanti.

1. E' vietato ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed agli esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.

2. I venditori ambulanti che occupano l'area mercatale, per svolgere le attività di vendita, nella giornata di giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dovranno corrispondere all'Amministrazione di Oviglio il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo. La tassa è fissata in € 50,00 all'anno.

3. La violazione di cui al comma 1, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Divieto di lancio di volantini.

1. Salvo che non sia autorizzato dal comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo pubblico.

2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 31 - Trasporto di materiale di facile dispersione.

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, (sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi ecc..) deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico;
2. Per le sostanze che possono sollevarsi in aria, ad esempio segature e materiali simili, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a disperdersi nell'aria;
3. Ai contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico;
4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Titolo IV – Norme di tutela ambientale

Art. 32 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili quali vasi, gabbie ecc. collocati su davanzali, balconi o su qualunque altra sporgenza degli edifici prospicienti area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da impedirne la caduta.
2. L'innaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni, deve avvenire senza arrecare danno, creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve specifiche normative di settore.
4. La violazione di cui al c. 2. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente comma.

Art. 33 - Operazioni di verniciatura e simili.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni al fine di evitare danni di qualsiasi natura ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. E' vietata la produzione e diffusione nel territorio comunale di odori, gas, vapori e simili nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumento e/o modalità (teli di protezione sull'impalcatura, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.
5. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente comma.
6. Le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la cessazione dell'azione e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente comma.

Art. 34 - Divieto di sosta con motore acceso.

1. I conducenti di veicoli a motore, debbono spegnere il motore durante la sosta ed in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono altresì spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore a 1 minuto (cortei funebri, processioni, sfilate, incidenti stradali, davanti all'ingresso della scuola ecc.). E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnalazione degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico.

2. I conducenti dei veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al precedente comma, sono puniti con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed allo spegnimento del motore.

Titolo V – Tutela del verde pubblico.

Art. 35 - Tutela degli alberi.

1. E' vietato incidere, manomettere od imbrattare la corteccia degli alberi.

2. E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del competente Settore Comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi, manifesti, avvisi e simili.

3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi o reciderne i rami.

4. Le violazioni di cui ai precedenti commi, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36 - Divieto di circolazione e sosta con veicoli a motore, sulle aree verdi.

1. Sulle aree verdi pubbliche, fatte salve specifiche normative di settore, sono vietate la circolazione e la sosta di ogni tipo di veicolo a motore.

2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area, soltanto con parte della carrozzeria.

3. Chiunque circola o lascia in sosta veicoli sulle aree verdi pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

✱

Art. 37 - Corretto uso delle panchine pubbliche.

1. Le panchine pubbliche devono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali od appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile. E' altresì vietato depositare sulle panchine o lasciarvi cadere sostanze o prodotti che possano inavvertitamente imbrattare le persone.

2. E' vietato sdraiarsi sulle panchine.

3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente il comportamento contrario a quanto previsto nel presente articolo.

Titolo VI Disposizioni a tutela della quiete pubblica e privata.

Art. 38 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini;
2. Dal 1 Giugno al 31 Agosto, salvo speciale autorizzazione, nel centro abitato è vietato esercitare, tra le ore 21:00 e le ore 08:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15.00 arti, industrie e mestieri rumorosi;
3. Il Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi risultano molesti in altre ore;
4. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini;
5. Tutte le attività di carico, scarico e trasporto di merci, derrate, ecc. di vendita ambulante, di intrattenimento pubblico, ecc. devono essere effettuate con le cautele necessarie a non turbare la quiete pubblica;
6. Di notte sono vietati gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze;
7. Sia nei pubblici esercizi che nei luoghi privati, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, videogiochi ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini;
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 39 - Uso dei dispositivi antifurto acustici.

1. Fatta salva la normativa regionale e statale in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiori a quindici minuti complessivi.
2. I proprietari degli impianti predetti devono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione anche remota, dell'impianto, in caso di necessità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento che creano disagio e disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un eventuale disattivazione. Tutte le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, sono poste a carico del trasgressore.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 40 - Pubblicità sonora.

1. Fatta salva la normativa regionale e statale in materia o dei vigenti Regolamenti Comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di scuole, durante l'attività didattica e delle case di riposo per anziani.
3. Essa è altresì vietata la domenica e gli altri giorni festivi e nei pressi delle chiese durante le funzioni religiose.

4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare dell'autorizzazione, deve altresì provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di Polizia Locale.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la pubblicità fonica.

Art. 41 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi.

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti tali da cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. Il Sindaco con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici, qualora gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o da altri organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Chiunque all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro o la pubblica decenza, sempreché il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Titolo VII - Animali

Art. 42 - Animali di affezione.

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione, devono vigilare affinché questi non rechino evidente disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Fatta salve la normativa statale e regionale in materia, la violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il proprietario o possessore dell'animale di adottare provvedimenti idonei a far cessare il disturbo, nel rispetto dei diritti dell'animale.

Art. 43 - Benessere degli animali.

1. I proprietari o i possessori di animali, devono garantire condizioni igienico sanitarie del luogo in cui essi vivono e fornire adeguata alimentazione nelle forme e nei tempi previsti per ogni singola specie animale.

2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la segnalazione nelle forme previste all'Autorità competente in materia. Il trasgressore è tenuto immediatamente al rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente.

Art. 44 - Ripari ed abbandono temporaneo di animali.

1. I proprietari o i possessori di cani o di altri animali custoditi all'aperto, debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

2. I conducenti ed i proprietari di veicoli a motore debbono, in caso di breve allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la segnalazione nelle forme previste all'Autorità competente in materia. Il trasgressore è tenuto immediatamente al rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Art. 45 - Detenzioni dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente, è fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area opportunamente delimitata la cui recinzione esterna deve avere un'altezza adeguata in modo da non risultare facilmente scavalcabile nonché una struttura tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane.

4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), e deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero di proprietà privata di un terzo.

7. All'interno della proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve poterne controllare i movimenti in qualunque momento.

8. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale, previa diffida, con specifica ordinanza può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e persistente il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso idonee strutture pubbliche e/o private imputando le relative spese in capo al proprietario/detentore dello stesso animale.

9. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

10. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

11. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 75,00.

Art. 46 - Custodia e tutela degli animali.

1. Ai proprietari o ai possessori di animali, è vietato:

a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino marciapiedi, strade o altri spazi pubblici, ivi comprese le aree verdi. In caso si verificasse l'insudiciamento, i proprietari o chiunque li avesse in custodia, deve provvedere alla immediata pulizia del suolo;

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili, creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1.;

d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da cortile e/o da stalla, sugli spazi pubblici.

2. I volontari ed i cittadini che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Le colonie feline non sono spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria per i servizi Sanitari;
4. Con apposita Ordinanza del Sindaco, saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e dei comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
5. La violazione di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 - Proprietari dei cani.

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, fatte salve le disposizioni contenute nelle Leggi speciali, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani dichiarati "morsicatori" e segnalati del Servizio Veterinario dell'Autorità Sanitaria competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati circolare senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e per l'addestramento.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere tenuti in condizione tali da non poter incutere timore o spavento a chi transita sulla pubblica via.
4. Nelle proprietà in cui sono custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips, entro 60 gg. dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro i successivi 7 giorni dall'identificazione mediante microchips, sono obbligati ad iscrivere i propri animali all'Anagrafe Canina del Comune di residenza.
7. In caso di smarrimento del cane, deve esserne denunciata la scomparsa entro 3 giorni alla Sezione Polizia Locale preso il Comune di residenza.
8. In caso di decesso di animali da compagnia, è consentito, in alternativa all'incenerimento nelle apposite strutture, il sotterramento in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali. La comunicazione di decesso per gli animali dotati di microchips, va inoltrata entro 7 giorni all'Anagrafe Canina del Comune di residenza.
9. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.
10. Le violazioni di cui ai c. 5. e 6. comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00 pagamento in misura ridotta di € 100,00. *

Art. 48 - Zone interdette ai cani.

1. E' vietato condurre cani od altra specie animale nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e delimitate per il gioco dei bambini, all'interno delle aree dove sorgono edifici scolastici ed all'interno dei cimiteri salvo speciali e temporanee deroghe rilasciata dall'Autorità Comunale. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare con ordinanza motivata, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque viola il precedente comma, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 49 - Detenzione di animali per autoconsumo nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, tenuto conto della tradizione contadina territoriale, è ammessa la detenzione di animali per autoconsumo se non recano evidente disturbo al vicinato ed a condizione che vengano allevati e custoditi secondo le norme igienico-sanitarie dei regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatte salve specifiche disposizioni di legge, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

Titolo VIII – Varie

Art. 50 - Corteo funebre.

Il corteo funebre a piedi potrà essere normalmente effettuato dall'abitazione alla Chiesa e dalla Chiesa al vicino Cimitero.

Considerato che per raggiungere il Cimitero bisogna necessariamente percorrere la S.P. 245, strada molto trafficata da autovetture e mezzi d'opera in entrambi i sensi di marcia, il corteo deve essere Autorizzato dal Sindaco dopo aver sentito il parere della Sezione Polizia Locale.

I cortei non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Salvo casi di impedimento per lavori od ingombri stradali in genere, il corteo funebre a piedi dovrà seguire il percorso più breve indicato dalla Sezione Polizia Locale.

Art. 51 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico od umanitario, effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da parte dell'Autorità Comunale.

A tal fine deve essere preventivamente presentata richiesta scritta al Comune presso il quale si intende svolgere la raccolta dei materiali.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con decreto di Organi Statali, o appartenenti all'Associazionismo e Volontariato o Onlus. Qualora la raccolta sia affidata ad Enti od Associazioni di cui sopra, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione od Ente.

3. Chi effettua la raccolta, deve essere munito di tessera di riconoscimento appuntata sull'abito in modo visibile e firmata dal presidente dell'Associazione od Ente.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. La violazione di cui al c. 3. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 52 - Accattonaggio.

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine nelle aree e spazi pubblici, per qualsiasi finalità, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le raccolte devono essere svolte senza creare disturbo alle persone con petulanza od eccessiva insistenza.
3. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività illecita.

Art. 53 - Divieto di soddisfare ai bisogni corporali fuori dai luoghi deputati.

1. E' vietato soddisfare ai bisogni corporali fuori dai luoghi appositamente destinati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Art. 54 - Divieto di campeggio libero.

1. In tutto il territorio comunale compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi specie di campeggio ed attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, sia in transito che in sosta, di effettuare lo scarico di dette acque.
2. Con apposito provvedimento, possono essere attivate aree di campeggio per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

Art. 55 - Contrassegni del Comune.

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali od imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta di € 160,00 e l'obbligo della rimozione della denominazione od il logo impropriamente utilizzato.

Titolo IX - Sanzioni

Art. 56 - Sanzioni amministrative.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, comporta, ai sensi della L. 24.11.81 n° 689 e successive m. e i. l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento, dalla data di notificazione.

4. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3. si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 57 - Recidiva.

Qualora la stessa violazione venga commessa per la terza volta, nell'arco di 24 mesi, dallo stesso soggetto autore, l'importo previsto dalla sanzione pecuniaria viene raddoppiato.

Art. 58 - Ricorsi.

Ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., al trasgressore è consentito proporre ricorso amministrativo nei confronti delle predette sanzioni, al Sindaco del Comune di Oviglio, entro il termine di gg. 30 dalla data di contestazione o notificazione dell'illecito.

Titolo X – Disposizioni transitorie e finali.

Art.59 - Abrogazione di norme.

Si intendono abrogate le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali precedentemente emanati ed incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 60 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore e diventa efficace su tutto il territorio del Comune di OVIGLIO a far data dal 01.06.2012.

Viene approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 29 Marzo 2012

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

Approvare lo schema di « REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA » che composto da 60 articoli viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari è differito al 1 giugno 2012 al fine di favorire la conoscibilità alla cittadinanza, demandando all'Amministrazione comunale di assumere iniziative a tal fine opportune.

Dall'entrata in vigore del predetto regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni riguardanti le stesse materie contenute in altri regolamenti comunali.